

Emilia Musumeci

Vénus se Décomposait Il diritto di fronte al “pericolo venereo in Francia e Italia (1848-1930)

(doi: 10.1436/98888)

Materiali per una storia della cultura giuridica (ISSN 1120-9607)

Fascicolo 2, Dicembre 2020

Ente di afferenza:

Università degli studi di Teramo (uniteramo)

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

«VÉNUS SE DÉCOMPOSAIT»

Il diritto di fronte al “pericolo venereo” in Francia e Italia
(1848-1930)

di Emilia Musumeci

«Vénus se décomposait». The Legal Struggle Against the Venereal Danger in France and Italy (1848-1930)

The present contribution aims at retracing in a comparative way the history of legislative reforms to fight the spread of venereal diseases, such as syphilis and gonorrhoea, in the France and Italian legal, social and political context between Nineteenth and Twentieth century. The fear of contagion was strictly interrelated to the problem of regulation or abolition of prostitution, being the prostitutes suspected to be the new plague-spreaders of venereal diseases. For this reason, in France and Italy, not only administrative measures were adopted to regulate prostitution but the need to add the crime of contagion of venereal disease to the penal code was also discussed.

Keywords: Prostitution, Dangerous Classes, Crime of contagion of venereal diseases, History of Sexuality, Legal History, Gender History.

1. *Il volto femminile delle classi pericolose e la nascita della sifilofobia*

In *Mors Syphilitica* (1875), una tra le tante scandalose incisioni di Félicien Rops (1833-1898), una donna discinta, appoggiata allo stipite di una porta, presumibilmente di una casa di tolleranza, è ritratta con il volto trasfigurato orribilmente dalla malattia venerea e dalla testa sinistramente emerge una falce a mo' di cappellino. In quest'opera del controverso artista belga è rinvenibile più che mai la paura mista a sinistra fascinazione nei confronti dell'amore mercenario e della 'peste venerea' derivante dallo stesso. Non è un caso se, a metà Ottocento, in Francia e non solo, scoppiano aspre polemiche sul controllo e/o la repressione della prostituzione e sulle conseguenti questioni di ordine profilattico-sanitario. Tale problema non è certo nuovo per il diritto¹, così come le sue possibili ricadute sulla

Emilia Musumeci, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Teramo, Via R. Balzarini 1, 64100, Teramo, emusumeci@unite.it

¹ Del resto, già uno dei protagonisti della prima generazione di storici del diritto in Italia come Antonio Pertile si soffermava sulla lunga tradizione della criminalizzazione della prosti-

tutela della salute², ma nel corso del XIX secolo tali temi assumono delle connotazioni peculiari rientrando a pieno titolo nella più ampia *ossessione securitaria* ottocentesca³. Tra gli assidui e loschi frequentatori dei bassifondi delle metropoli raffigurati nella letteratura e nelle cronache dell'epoca con tratti sempre più temibili⁴, le prostitute⁵, volto femminile ma non meno letale, delle emergenti *classes dangereuses*⁶, occupano certamente un posto di tutto rispetto.

In questo contesto viene esasperata l'immagine della meretrice come nemica della società su un doppio fronte. Accanto alle più generali questioni di mantenimento dell'ordine pubblico emerge anche il sempre più scottante tema della tutela della salute pubblica, pesantemente minacciata dai possibili rapporti mercenari e dal conseguente rischio di contagio da malattie veneree di cui le prostitute sono ritenute quasi delle 'naturali' portatrici, consolidandosi così una volta per tutte il binomio prostituzione-sifilide⁷. È perciò possibile parlare in tutta Europa di un vero e proprio "pericolo ve-

tuzione spesso sanzionata nell'antico regime con pene corporali stigmatizzanti. A tal riguardo cfr. A. Pertile, *Storia del diritto italiano. Dalla caduta dell'impero romano alla codificazione. Vol. V. Storia del diritto penale*, 2 ed. riveduta e migliorata [1892], Bologna, Forni, 1966, pp. 249-254 e, sulla figura del noto storico del diritto, E. Cortese, voce *Pertile Antonio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Bologna, Il Mulino, 2013, II, pp. 1550-1552.

² Cfr. P. Baldwin, *Contagion and the State in Europe, 1830-1930*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p. I.

³ Vedi P. Marchetti, *Le 'sentinelle del male'. L'invenzione ottocentesca del criminale nemico della società tra naturalismo giuridico e normativismo psichiatrico*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 38, 2009, tomo II, pp. 1009-1080.

⁴ Cfr. da ultimo F. Benigno, *La mala setta. L'intreccio tra ordine pubblico e crimine organizzato alle origini dell'Italia unita*, Torino, Einaudi, 2015, pp. VII-X.

⁵ Per il panorama francese ottocentesco è imprescindibile il rinvio a A. Corbin, *Les filles de noce. Misère sexuelle et prostitution (XIXe et XXe siècles)*, Paris, Aubier Montaigne, 1978, trad. it. *Donne di piacere. Miseria sessuale e prostituzione nel XIX secolo*, Milano, Mondadori, 1985. Vale la pena anche richiamare la risalente ma monumentale opera di P. Dufour, *Histoire de la prostitution: chez tous les peuples du monde depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours*, tt. 1-6, Paris, Sere et P. Martinon, 1851-1853, trad. it. *Storia della prostituzione di tutti i popoli del mondo dall'antichità la più remota sino ai tempi moderni*, tt. 1-8, Torino, Perrin, 1861-1867. In maniera più specifica, sul processo di stigmatizzazione della prostituzione cfr. R. Villa, *Sul processo di criminalizzazione della prostituzione nell'Ottocento*, in «Movimento Operaio e Socialista», 3, 1981, pp. 269-285.

⁶ Cfr. almeno i pionieristici lavori H.A. Frégier, *Des classes dangereuses de la population dans les grandes villes, et des moyens de les rendre meilleurs*, Paris, Baillière, 1840, tt. I-II (che ha utilizzato per la prima volta l'espressione *classes dangereuses*) e L. Chevalier, *Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris, pendant la première moitié du XIX siècle*, Paris, Plon, 1958, trad. it. *Classi laboriose e classi pericolose a Parigi durante la metà del XIX secolo*, Roma-Bari, Laterza, 1976. Sul milieu italiano v. invece G. Gattei, *Controllo di classi pericolose: la prima regolamentazione prostituzionale unitaria (1860-1888)*, in *Salute e classi lavoratrici in Italia dall'Unità al Fascismo*, a cura di M.L. Betri, A. Gigli Marchetti, Milano, Franco Angeli, 2006, pp. 764-796.

⁷ Sullo stretto legame tra prostituzione e sifilide già nell'età moderna cfr. H.A. Frégier, *Histoire de l'administration de la police de Paris depuis Philippe-Auguste jusqu'aux états généraux*

nereo”, cioè quell’atteggiamento che mescola preoccupazione, ansia e allarme sociale nei confronti sia delle pratiche sessuali mercenarie, sia delle loro conseguenze su molteplici fronti. Accanto all’ordine morale e all’integrità familiare che potrebbe infrangersi, esiste un’altra fobia che il fenomeno prostitutivo reca con sé. Si tratta del rischio di contagio da malattie veneree che, lungi dal rimanere confinato nelle sfere del singolo, può intaccare ancora più pericolosamente la sacralità della famiglia. La prostituzione, infatti, per molti se correttamente ‘disciplinata’ e ‘tollerata’ è addirittura *utile*: le donne dedite al commercio di sé sono state sì perseguite penalmente ma anche ‘tollerate’ perché le loro alcove sono considerate un porto sicuro per i mariti insoddisfatti senza tuttavia mettere a rischio il matrimonio con ancor più pericolose relazioni adulterine. Invece, la ‘peste venerea’ collega due mondi che devono per forza di cose rimanere separati: quello dell’amore coniugale, finalizzato alla procreazione e quello dell’amore mercenario. La paura dilaga in tutto il Vecchio Continente dove si assiste ad una «drammatizzazione delle malattie veneree»⁸ senza precedenti visto il diffondersi della fobia della c.d. *eredosifilide*, cioè il timore anche delle conseguenze ereditarie delle malattie veneree⁹, tant’è che la malattia venerea diventa «loin de cristalliser l’anxiété que suscite alors l’hérédité morbide»¹⁰, generando l’ansia di una *degenerazione* biologica e razziale, che avrebbe poi alimentato le teorie eugenetiche di inizio Novecento.

Se l’Inghilterra vittoriana è tra i primi paesi a porsi il problema di regolamentare la prostituzione e arginare il rischio di diffusione delle malattie veneree, un posto di rilievo spetta anche a due paesi dalla comune tradizione giuridica: Francia e Italia. Una volta giunta in Francia la polemica su tali temi assume toni violentissimi dando luogo ad una diatriba destinata ad avere delle inevitabili ripercussioni anche sulla situazione italiana. In particolare, oltre alle questioni centrali del controllo del fenomeno prostitutivo e la scelta tra reprimerlo, tollerarlo o disciplinarlo, il dibattito francese è interessante perché coinvolge più ambiti del giuridico: oltre alle problematiche di tipo amministrativo e sanitario sorgono inquietanti interrogativi di

de 1789 ou tableau moral et politique de la ville de Paris durant cette période considéré dans ses rapports avec l’action de la police, Paris, Guillaumin, 1850, t. II, pp. 53-54.

⁸ E. Tognotti, *L’altra faccia di Venere. La sifilide dalla prima età moderna all’avvento dell’AIDS (XV-XX sec.)*, Milano, Franco Angeli, 2006, p. 21.

⁹ Cfr. M. Turno, *Il malo esempio. Donne scostumate e prostituzione nella Firenze dell’Ottocento*, Firenze, Giunti, 2003, p. 108.

¹⁰ A. Corbin, *L’hérédo-syphilis ou l’impossible rédemption. Contribution à l’histoire de l’hérédité morbide* [1981] in Id., *Le Temps, le désir et l’horreur. Essais sur le XIX^e siècle*, Paris, Flammarion, 2014, p. 141.

tipo giuspenalistico laddove si discute di reprimere penalmente anche il delitto di contagio venereo. In maniera più silente rispetto al dibattito d'Oltralpe, gli stessi interrogativi giungono presto in Italia, in cui tale problema inizia a porsi nei tribunali e in sede di elaborazione del codice penale in epoca post-unitaria. Ricostruire tale vivo dibattito con uno sguardo comparato ci permette di cogliere inedite sfumature, contiguità e differenze, senza voler in alcun modo creare pericolose, quanto forzate, sovrapposizioni.

2. *Le vie della regolamentazione e la nascita della 'tolleranza' in Francia*

Nell'Ottocento in Francia la paura del contagio induce i giuristi a considerare la prostituzione un fenomeno da disciplinare alla stregua di un'attività 'pericolosa'. Si assiste alla nascita del regolamentarismo basato sulla stretta sorveglianza (poliziesca e igienico-sanitaria) della prostituzione per impedirne ogni eccesso e limitarne il dilagare incontrollato. Queste idee, sebbene non fossero mancati in passato tentativi d'*istituzionalizzazione* della prostituzione¹¹, vengono espresse in maniera compiuta nel pioneristico lavoro dell'igienista francese Alexandre Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet (1790-1836) sulla prostituzione a Parigi¹² che, definendo il meretricio *égout séminal*, auspica la predisposizione di ambienti chiusi (dalla *maison* all'intero quartiere) e fortemente gerarchizzati in cui poter agevolmente svolgere la sorveglianza, punto centrale del nascente sistema di *tolleranza*. Tale termine è emblematico della logica regolamentarista frutto di una politica ben precisa in cui «aggirando i giuristi, i medici si erano alleati con le autorità amministrative per gestire la prostituzione come una terapia»¹³, tanto da potersi parlare di *medici-legislatori*¹⁴. Si assiste pertanto all'instaurazione del c.d. *système français*¹⁵ che trova giustificazione nella forte presa di posizione del procuratore generale

¹¹ V. *amplius*, J. Rossiaud, *Amours vénales. La prostitution en Occident, XII^e-XVI^e siècle*, Paris, Aubier, 2010, trad. it. *Amori venali. La prostituzione nell'Europa medievale*, Roma-Bari, Laterza, 2015 (*edizione digitale*) e, da ultimo, M.S. Mazzi, *La mala vita. Donne pubbliche nel Medioevo*, Bologna, Il Mulino, 2018.

¹² A.J.-B. Parent-Duchâtelet, *De la prostitution dans la ville de Paris considérée sous le rapport de l'hygiène publique, de la morale et de l'administration: ouvrage appuyé de documents statistiques puisés dans les Archives de la Préfecture de Police*, tt. 1-2, Paris, Baillière, 1836.

¹³ J.-P. Baud, *L'affaire de la main volée. Une histoire juridique du corps*, Paris, Seuil, 1993, trad. it. *Il caso della mano rubata. Una storia giuridica del corpo*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 170.

¹⁴ V. *amplius*, J.D. Ellis, *The physician-legislators of France. Medicine and Politics in the early Third Republic, 1870-1914*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990 e I. Cavé, *État, santé publique et médecine à la fin du XIX^e siècle français*, Paris, L'Harmattan, 2016.

¹⁵ Cfr. cap. I del volume di J.-M., Berliere, *La police des mœurs*, Paris, Perrin, 2016 (*edizione digitale*).

della Corte di Cassazione André-Marie Dupin (1783-1865) il quale, già nel 1859 invocava la necessità del pugno di ferro contro la prostituzione addirittura paragonando le misure da applicare alle *filles publiques* a quelle previste in un regime militare¹⁶.

Le parole di Dupin appaiono profetiche poiché di lì a poco la Francia sarebbe entrata nell'*âge d'or* della regolamentazione con l'instaurazione nelle città più popolate (Parigi, Marsiglia, Lione e Bordeaux)¹⁷ di un regime di polizia nei confronti delle prostitute o presunte tali che prevede – oltre alla loro registrazione in appositi elenchi – il controllo sanitario anche coatto. Protagonista indiscussa la contestata *police des mœurs*, erede della prima *brigade* creata nel 1747 su impulso del luogotenente generale di polizia Nicolas-René Berryer (1703-1762)¹⁸ quale sezione speciale per sorvegliare prostitute e protettori, dapprima come attività di *intelligence* su determinati ambienti malavitosi e successivamente come limite ai comportamenti 'oltraggiosi' del pubblico pudore. Grazie alla spinta repressiva del celebre prefetto di Parigi, Louis Jean-Baptiste Lépine (1846-1933)¹⁹, la suddetta divisione della polizia, con la giustificazione della necessità sia del mantenimento della moralità e del decoro nelle pubbliche vie, sia della tutela della salute pubblica²⁰, eserciterà in maniera arbitraria e brutale i propri poteri. A Parigi i gendarmi della *police des mœurs* sono tenuti a far rispettare i regolamenti²¹ che prevedono la sorveglianza costante delle case di tolleranza e l'ottemperanza da parte di ogni tipologia di prostituta²² di numerose incombenze (dal divieto di circolare a determinate ore a quella di indossare cappelli passando ovviamente per l'obbligo di visita medica)²³. Non mancano, altresì, vere e proprie retate specie nella zona dei *Grands Boulevards* o di *Montmartre* per arrestare le c.d. prostitute *irregolari*²⁴.

¹⁶ Cfr. C.J. Lecour, *La prostitution à Paris et à Londres, 1789-1870*, Paris, Asselin, 1870, pp. 40-41.

¹⁷ G. Bolis, *La polizia e le classi pericolose della società*, Bologna, Zanichelli, 1871, p. 940.

¹⁸ Cfr. E. Anglade, *Coup d'œil sur la police, depuis son origine jusqu'à nos jours*, Agen, Quillot, 1847, pp. 217-218.

¹⁹ M. Anderson, *In Thrall to Political Change. Police and Gendarmerie in France*, Oxford-New York, Oxford University Press, 2011, p. 160.

²⁰ Tale aspetto è ben rappresentato, tra l'altro, in J. Jeannel, *De la prostitution dans les grandes villes au dix-neuvième siècle et de l'extinction des maladies vénériennes*, Paris, Baillière, 1874².

²¹ Il primo datato 16 novembre 1843 e l'altro 15 ottobre 1878.

²² Tra esse rientrano le *filles à numéro* o *filles de maison* cioè quelle tesserate ed esercitanti nelle case di tolleranza dalle *filles en carte* cioè le prostitute *libere* ma che figurano comunque sui registri della prefettura della polizia o del comune. V. *amplius*, C. Authier, *Femmes d'exception, femmes d'influence. Une histoire des courtisanes au XIX^e siècle*, Paris, Armand Colin, 2015 (edizione digitale).

²³ Cfr. A. Corbin, *Donne di piacere*, cit., pp. 117-118.

²⁴ V. *amplius*, E. Richard, *La Prostitution à Paris*, Paris, Baillière, 1890.

Il *systeme français*, sebbene teso alla secolarizzazione del diritto penale e alla *modernizzazione* del paese, si presenta sin dall'inizio fallimentare: non solo non argina ma finisce con enfaticizzare il pericolo venereo. Proprio l'obbligo di visita e ricovero delle prostitute infette comporta il ritorno all'epoca in cui il morbo venereo era «un'impurità piuttosto che una malattia»²⁵ e i sifilitici macchiatisi dei più gravi «peccati della carne» venivano internati. Le malattie veneree diventano sempre più stigmatizzanti, tant'è che le prostitute infette vengono rinchiuso presso l'infermeria del carcere di Saint-Lazare, inaugurato nel 1836, sorta di simbiosi tra prigione e ospedale. A ciò si aggiungono la corruzione, la brutalità e i soprusi della *police des mœurs* sul finire degli anni Settanta dell'Ottocento, motivo di non poche polemiche²⁶. Inoltre la forte compressione dei diritti più elementari delle prostitute, con la conseguente creazione di un regime di polizia in deroga a quello ordinario, risulta ancora più paradossale se si pensa che siamo in piena III^e République cioè quella che doveva essere l'epoca aurea delle libertà²⁷.

Per comprendere l'imponenza del fenomeno basti pensare che solo nella capitale francese dal 1871 al 1903 vengono arrestate 725.000 donne *sospettate* di prostituzione a fronte di 155.000 registrate come esercitanti la professione²⁸. Come osserva polemicamente uno dei più acerrimi oppositori del sistema il medico e uomo politico Louis Fiaux (1847-1936)²⁹, si può arrivare a simili cifre solo con mezzi brutali: «Arrêter à peu près le triple, c'est-à-dire violenter trois femmes pour en retenir une, ou violenter trois fois la même femme pour arriver à la garder»³⁰. Con toni ancor più aggressivi interviene un altro importante protagonista della lotta contro il regolamentarismo come Yves Guyot (1843-1928), giornalista (con studi giuridici), economista ed esponente della sinistra radicale³¹, che pubblica una serie di articoli al vetriolo contro la violenza della

²⁵ M. Foucault, *Histoire de la folie à l'âge classique, suivi de Mon corps, ce papier, ce feu et La folie, l'absence d'œuvre*, Paris, Gallimard, 1972, trad. it. *Storia della follia nell'età classica*, Milano, Bur, 2012 (edizione digitale).

²⁶ V. *amplius*, A. Aisenberg, *Syphilis and Prostitution. A Regulatory Couplet in Nineteenth-Century France*, in *Sex, Sin, and Suffering: Venereal Disease and European Society since 1870*, a cura di R. Davidson, L.A. Hall, London-New York, 2001, pp. 15-28.

²⁷ Cfr. da ultimo, K. Offen, *Debating the Women Question in the French Third Republic, 1870-1920*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018.

²⁸ L. Fiaux, *La Police des Mœurs devant la Commission extra-parlementaire du régime des mœurs*, Paris, Alcan, 1907, t. I, pp. XVIII-XIX.

²⁹ Fiaux fu tra l'altro membro del Consiglio Municipale di Parigi e vicepresidente della branca francese della *Fédération pour l'abolition de la Police des mœurs*.

³⁰ L. Fiaux, *La Police des Mœurs*, cit., t. I, p. XIX.

³¹ Durante la sua controversa storia politica Guyot passa però dalla sinistra più radicale al centro-destra. Sul suo peculiare femminismo si veda Y. Ripa, *Yves Guyot, un féministe incor-*

polizia³², definendo senza mezzi termini le visite ginecologiche imposte alle prostitute, uno *stupro autorizzato* e rimarcando come persino la polizia incaricata di vigilare sulla morale e il buon costume avesse «liberté du viol»³³. Tali opinioni non sono isolate ma portano – come nella gran parte dei paesi occidentali – alla nascita del movimento abolizionista che, sull'onda emotiva dell'abolizione della schiavitù nel Nord America, considera la prostituzione un'ulteriore forma di asservimento della popolazione femminile e auspica l'eliminazione della *police des mœurs* e dell'intera macchina regolamentarista così come ogni forma di *legalizzazione*. Leader indiscussa di tale movimento è la femminista britannica Josephine Butler (1828-1906)³⁴ che si batte per l'abrogazione di una serie di provvedimenti legislativi (i *Contagious Diseases Acts* del 1864, 1866 e 1869)³⁵ emanati in Gran Bretagna per fronteggiare il pericolo di contagio da malattie veneree tra le forze armate e che consentivano l'arresto e la visita coatta delle prostitute trovate infette nei pressi di porti e caserme (sistema che si è tentato poi di estendere anche a parte della popolazione civile e alle grandi città)³⁶. L'attivista inglese, forte delle vittorie ottenute in patria³⁷, si reca più volte a Parigi per appoggiare la causa abolizionista³⁸. Dopo aver denunciato le scandalose condizioni di Saint-Lazare per la Butler ormai i tempi erano maturi per inaugurare la *Fédération abolitionniste internationale*, quale branca dell'*International Abolitionist Federation* fondata a Liverpool nel 1875. Tra le fila degli abolizionisti francesi, oltre a Guyot e Fiaux, figurano un gruppo eterogeneo di intellettuali, politici, attivisti³⁹ tra cui spiccano la femminista svizzera, ma molto attiva in Francia, Émilie Naville (1843-1896) e il marito Gustave de Morsier

rect, in *L'Engagement des hommes pour l'égalité des sexes (xiv^e-xx^e siècle)*, a cura di F. Rochefort, E. Viennot, Saint-Étienne, Presses de l'Université de Saint-Étienne, 2013, pp. 25-45.

³² Celeberrimi sono i suoi pezzi sul periodico *La Lanterne*, spesso editi sotto lo pseudonimo “un vieux petit employé de la Préfecture de Police”. Cfr. Y. Guyot, *La Police*, Paris, Charpentier, 1884, pp. 23-24.

³³ Y. Guyot, *La prostitution*, Paris, Charpentier, 1882, p. 302.

³⁴ V. *amplius*, *Josephine Butler and Prostitution Campaigns. Diseases of the Body Politic*, a cura di J. Jordan, I. Sharp, London-New York, Routledge, 2003, vv. 1-5.

³⁵ J.M. Irwin, *The British Contagious Diseases Acts, 1864-1869*, Victoria, University of Victoria, 1990.

³⁶ Cfr. W. Acton, *The Contagious Diseases Act. Shall the Contagious Diseases Act be applied to the civil population?*, London, Churchill & Sons, 1870.

³⁷ V. *amplius*, M. Hamilton, *Opposition to the Contagious Diseases Acts, 1864-1886*, in «Albion: A Quarterly Journal Concerned with British Studies», I, 10, 1978, pp. 14-27.

³⁸ Cfr. J.-M. Chaumont, *Le mythe de la traite des blanches. Enquête sur la fabrication d'un fléau*, Paris, La Découverte, 2009 (edizione digitale).

³⁹ Cfr. G. de Morsier, *Fédération abolitionniste internationale contre la prostitution réglementée: qu'est-ce que la fédération? Qu'a-t-elle fait? que veut-elle? par un membre du comité exécutif*, Paris, Brière, 1898.

(1842-1924) (cui in seguito si unirà anche il figlio, Auguste de Morsier (1864-1923) divenendo il presidente della branca francese della Federazione)⁴⁰, il medico Armand Desprès (1834-1896) nonché degli esponenti del mondo ecclesiastico.

Le basi teoriche dell'abolizionismo affondano le proprie origini nel mito della libertà individuale, figlio della mentalità del 1789 e della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo* con relativa affermazione dell'uguaglianza dei sessi di fronte alla legge. Da ciò deriva l'aspra critica nei confronti della *police des mœurs* e di ogni forma di regolamentazione della prostituzione che, al contrario, dovrebbe essere una libera scelta della donna. Se, tuttavia, questi erano gli approcci più liberali, frutto certamente delle voci vicine all'estrema sinistra, al movimento operaio (che denunciano il fenomeno prostitutivo come *barem del capitalista*)⁴¹ e al nascente movimento femminista, non mancano però accenti più moralistici e puritani. Questi ultimi, infatti, colorano l'abolizionismo come campagna per sopprimere *tout court* la prostituzione intesa come terribile *vizio* e rilanciare la pubblica morale, la continenza e la precocità dei matrimoni. La doppia anima dell'abolizionismo⁴² non può che depotenziare il movimento stesso, già spaccato al proprio interno, come emerge dai primi congressi della Federazione. In ogni caso, una vittoria indiscussa⁴³ del movimento, anche grazie al lavoro della commissione d'inchiesta nominata nell'ambito del consiglio municipale di Parigi⁴⁴, è l'abolizione della *police des mœurs* che il 9 marzo 1881, per ordine del prefetto Andrieux, viene 'assorbita' all'interno delle *brigades de sûreté*⁴⁵. Se questa decisione di fatto permette loro di agire comunque, tale abolizione (sia pur temporanea)⁴⁶ assume una portata simbolica nell'ambito della lotta per l'abolizionismo che, tuttavia, è destinata a soccombere agli albori del Novecento, di fronte alle emergenti cor-

⁴⁰ Cfr. A. Mansker, *Sex, Honor and Citizenship in Early Third Republic France*, London, Palgrave Macmillan, 2011, pp. 193-194.

⁴¹ Sul rapporto tra socialismo e prostituzione cfr. A. Corbin, *Donne di piacere*, cit., pp. 255-266.

⁴² Cfr. P. Baldwin, *Contagion and the State in Europe*, cit., pp. 383-384.

⁴³ Cfr. J.-J. Yvorel, *Légitimer la sexualité de jeunesse. La loi de 1908 sur la prostitution des mineurs*, in *La cité charnelle du Droit*, a cura di A. Stora-Lamarre, Besançon, Presses universitaires franc-comtoises, 2002, p. 120.

⁴⁴ I lavori di tale commissione, nominata l'11 dicembre 1876, si concludono, dopo molteplici traversie, nell'aprile del 1883. Cfr. L. Fiaux, *Rapport présenté au Conseil municipal de Paris sur les résultats de l'enquête concernant la police des mœurs, sur la suppression de la réglementation et une nouvelle organisation d'ordre et d'hygiène*, Paris, Imprimerie municipale, 1883.

⁴⁵ Cfr. J.-M. Berliere, *La police des mœurs*, cit. (edizione digitale).

⁴⁶ La *police des mœurs* verrà poi nuovamente reintrodotta sotto la denominazione di *police mandaine*, tant'è si è parlato della *pérennité de la police des mœurs*. V. *amplius*, il capitolo conclusivo, ivi.

renti neo-regolamentariste tese a superare le critiche degli abolizionisti pur senza lasciare la prostituzione priva di una disciplina giuridica.

3. *Le aporie dell'abolizionismo e il délit pénal de contamination intersexuelle*

Quando ormai la strada dell'abolizionismo sembra spianata nei primi anni del Novecento, in Francia, riappare nuovamente il fantasma del pericolo venereo⁴⁷ a dare una nuova battuta d'arresto a tale lotta. In primo luogo, la minaccia incombe sulla sacralità della famiglia poiché nessun'altra epidemia aveva posto il problema della tutela dei più deboli dal comportamento sessuale 'dissoluto' di uno dei coniugi che rischiava di infettare sia la prole, sia i *partner* incolpevoli. Alla paura per la *syphilis des innocents*⁴⁸, come viene ribattezzata da uno dei massimi venereologi francesi, Alfred Fournier (1832-1914), trasmessa direttamente (mediante contagio domestico, da nutrici o da vaccino)⁴⁹, si unisce quella per le conseguenze ereditarie delle malattie veneree, cioè la fobia di generare una prole mostruosa e degenerata. L'approccio moralista della prostituzione viene dunque soppiantato da quello igienista e sanitario come testimonia la nascita nel 1901 a Parigi della *Société française de Prophylaxie sanitaire et morale*⁵⁰ avente come scopo proprio la lotta alle malattie veneree e, per forza di cose, la disciplina della materia prostitutiva. La forte spinta a intraprendere tale lotta deriva dal grande dibattito interdisciplinare generato nel corso dei primi due Congressi Internazionali per la profilassi della sifilide e delle malattie veneree, tenutisi a Bruxelles rispettivamente nel 1899⁵¹ e nel 1902⁵² per iniziativa dell'Ac-

⁴⁷ V. *amplius*, A. Corbin, *Le péril vénérien au début du siècle: prophylaxie sanitaire et prophylaxie morale*, in «Recherches, l'Haleine des faubourgs», 29, 1977, pp. 245-283.

⁴⁸ A. Fournier, *Syphilis et mariage. Leçons professées à l'hôpital Saint-Louis*, Paris, Masson, 1890², p. 410.

⁴⁹ Su tale tipo di contagio si rinvia a J. Sherwood, *Infection of the Innocents. Wet Nurses, Infants and Syphilis in France, 1780-1900*, Montreal & Kingston-London-Ithaca, McGill-Queen's University Press, 2010.

⁵⁰ Sulla nascita di tale società nell'ambito del più ampio movimento igienista francese v. J.-B. Wojciechowski, *Hygiène mentale et hygiène sociale: Naissance et développement du mouvement d'hygiène mentale en France, à partir du milieu du XIXe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale*, Paris, L'Harmattan, 1997, p. 117.

⁵¹ *Conférence internationale pour la prophylaxie de la syphilis et des maladies vénériennes, Bruxelles, septembre 1899*, a cura di É. Dubois-Havenith, Bruxelles, Lamartin, 1899-1900, tt. I-II.

⁵² *II^e Conférence internationale pour la prophylaxie de la syphilis et des maladies vénériennes sous le patronage du gouvernement belge, Bruxelles 1902*, a cura di É. Dubois-Havenith, Bruxelles, Lamartin, 1902-1903, tt. I-II, vv. 1-5.

cademia reale di medicina del Belgio a cui partecipano delegati da tutta Europa con rappresentanti della classe medica, giuridica e politica. In questo contesto emerge non solo l'afflato chiaramente neo-regolamentarista (specie a conclusione del primo congresso) ma soprattutto l'idea che i cittadini non possono più essere lasciati soli e impreparati di fronte al *danger social de la syphilis*⁵³. Ne deriva, da un lato, l'inizio di una propaganda ossessiva specie nei confronti dei giovani che vengono educati all'astinenza sessuale (anche con la divulgazione dei sintomi e delle conseguenze spaventose del contagio venereo) e indirizzati al *matrimonio precoce*⁵⁴ e, dall'altro, un ripensamento delle principali vittorie dell'abolizionismo, specialmente della *police des mœurs* di cui si auspica la trasformazione in una sorta di *polizia sanitaria* incaricata di svolgere una profilassi igienico-sociale⁵⁵. La polemica innescata dai congressi ha forti ripercussioni sul campo giuridico e politico come testimonia la nomina, anche in seguito agli scandali derivati dall'*Affaire Forissier* (cioè l'ennesimo arresto arbitrario da parte della polizia)⁵⁶, il 18 luglio 1903 da parte del Presidente del Consiglio, nonché Ministro dell'Interno e dei culti, Émile Combes di una *Commission extra-parlementaire du régime des mœurs*⁵⁷ finalizzata a formulare proposte di legge per regolare l'intera materia della prostituzione e ogni aspetto ad essa collegata (dalla tutela del buon costume a quello della salute pubblica).

Se tale dibattito dal punto di vista amministrativo riprende per lo più i consueti argomenti della *querelle* già consumatasi nei decenni precedenti, il grande elemento di novità che emerge sia dai due congressi di Bruxelles, sia dai lavori della Commissione è sul fronte del diritto penale e ruota attorno alla necessità o meno di introdurre nel codice il *délit pénal de contamination intersexuelle* come fattispecie di reato *ad hoc*. In particolare, durante i lavori di Bruxelles e in linea con la tendenza neo-regolamentarista, si propende per la tesi dell'ammissibilità del delitto, per una maggiore tutela nei confronti delle malattie veneree. La polemica sul delitto di contagio non è comunque confinata alla sola Francia poiché il pericolo venereo in tale frangente storico spinge i legislatori di moltissimi paesi di tutto il mondo occidentale a premunirsi introducendo questa fattispecie

⁵³ Cfr. A. Fournier, *Danger Social de La Syphilis*, Paris, Delagrave, 1905, p. 3.

⁵⁴ Cfr. A. Fournier, *Ligue contre la syphilis*, Paris, Delagrave, 1905³.

⁵⁵ Cfr. R.A. Nye, *Crime, Madness and Politics in Modern France. The Medical Concept of National Decline*, Princeton, Princeton University Press, 1984, pp. 162-163.

⁵⁶ Cfr. L. Fiaux, *La police des mœurs à l'œuvre. L'affaire Forissier*, Paris, Alcan, 1908.

⁵⁷ Cfr. *Contre la police des mœurs. Critiques et rapports (Assemblée générale du 6 juin 1903)*, Paris, Cornély, 1904, pp. 121-125.

di reato come delitto a sé stante⁵⁸, oppure sanzionarlo come forma circostanziata di altri reati contro la persona (in particolare quelli di lesione o di omicidio).

Quanto alla legislazione francese, in attesa di approvare una possibile modifica, s'inizia a costruire dal punto di vista giurisprudenziale, una forma punibile di contagio venereo facendo rientrare tale condotta fra le ipotesi di lesione personale grave o gravissima. In astratto, ciò è possibile laddove si sia trattato di atti di violenza esterna (ferite e percosse) e non di meri atti (anche non violenti) volti a causare una malattia. Tuttavia, la formulazione del reato di lesioni contenuta nel codice penale napoleonico comporta qualche difficoltà a livello applicativo. Nella sezione seconda dei crimini e delitti contro le persone viene prevista la fattispecie di «*blessures et coups volontaires non qualifiés meurtre, et autres Crimes et Délits volontaires*». In particolare, l'art. 309 punisce con la reclusione *les blessures e les coups* inferte volontariamente allo scopo non di uccidere cagionando «une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours». Lo stesso articolo, tuttavia, fa un chiaro riferimento all'elemento della "violenza" definendo espressamente questi comportamenti «*actes de violence*». Tale dicitura sembra apparentemente lasciar fuori la possibilità di far rientrare nella suddetta fattispecie di reato anche il delitto di contagio venereo occasionato da un rapporto consensuale e appunto privo di qualunque forma di coercizione fisica o morale. Maggiore spazio di manovra sembra lasciare, di contro, la formulazione dell'art. 320 che disciplina gli atti lesivi non volontari riferendosi genericamente a *blessures e coups* ma senza richiamare le modalità violente evocate nell'art. 309. Non è un caso, se giocando proprio su quest'ambiguità lessicale si perviene, da parte di alcune corti francesi, all'interpretazione favorevole all'inclusione all'interno di tali fattispecie anche di condotte che avevano generato il contagio di malattie veneree. Pur in assenza di trauma o di atti violenti, secondo questo indirizzo, l'infirmità (*une maladie*) di cui parla il codice va intesa in senso ampio, andando a ricomprendere sia le ferite "esteriormente" visibili sia le «*lésions internes*»⁵⁹. La soluzione adottata giudizialmente, peraltro, in maniera del tutto episodica per quanto riguarda la mate-

⁵⁸ V. più dettagliatamente L.J. De Asù, *Il delitto di contagio venereo*, Torino, Fratelli Bocca, 1929, pp. 41-56 e A. Cavaillon, *Les législations antivénéériennes dans le monde*, Paris, Maloine, 1931.

⁵⁹ Si tratta delle seguenti sentenze: Tribunal de la Seine, 27 juillet 1888; Cour d'Appel de Rouen, 25 novembre 1905 e Cour de Cassation, 30 décembre 1905 citate da A. Sandulli, *Il delitto di contagio*, Napoli, La Toga, 1930, p. 53, n. 1.

ria penale⁶⁰, non è certamente soddisfacente specie nella politica di lotta alle malattie veneree. Se, da un lato, non stupisce che i seguaci della corrente neo-regolamentarista (capitanata per lo più da medici come Fournier) invocchino la necessità di inserire tale reato nel codice penale desta, al contrario, qualche perplessità l'adesione, quasi compatta, degli abolizionisti a questa tesi. Può sembrare un controsenso che coloro che si erano in precedenza battuti per l'abolizione della *police des mœurs*, denunciandone gli abusi e per la sostanziale *liberalizzazione* della prostituzione, poi sostengano con forza la necessità di sanzionare penalmente la trasmissione sessuale di malattie veneree. A ben vedere, ciò non deriva solo dalle ambiguità esistenti all'interno dello stesso movimento, ma rappresenta un'apparente aporia insita all'abolizionismo com'è intuibile dalla principale opera dell'epoca dedicata al delitto di contagio venereo, l'omonima monografia di Louis Fiaux⁶¹. Quest'ultimo, coinvolto in prima persona nel dibattito come membro della citata commissione extraparlamentare, spiega l'esigenza di inserire il delitto di contagio derivante proprio dalla soppressione della *police des mœurs* per cui gli abolizionisti si erano tanto battuti. Un siffatto regime poliziesco, spiega Fiaux, va rigettato perché applicabile a uno solo dei due generi (il femminile) e dunque moralmente e giuridicamente iniquo, così come inefficace dal punto di vista igienico, visto che nel primo ordine di idee (ovvero morale e giuridico) solo la donna viene colpita, mentre dal secondo punto di vista l'uomo resta «maitre de propager le mal sans aucun dommage personnel»⁶². L'introduzione di un delitto di contagio venereo, quindi, ponendo entrambi i generi in posizione di uguaglianza di fronte alla legge rientrerebbe nella logica abolizionista⁶³ basata proprio sui fondamentali principi di libertà e parità tra i sessi nonché di responsabilizzazione del cittadino. Come precisa senza mezzi termini Fiaux «la liberté ne va pas sans la responsabilité»⁶⁴. Così si spiega la decisione della Commissione di voler modificare il codice penale inserendo la possibilità di applicare le stesse pene previste agli articoli riguardanti le lesioni personali gravi e gravissime (artt. 309, 310, 319 e 320 c.p.) anche alla «communication des

⁶⁰ Più consolidata, al contrario, appare la corrente giurisprudenziale che riconosce, in sede civile, il risarcimento dei danni subiti ai soggetti "contaminati". A tal riguardo cfr. gli arresti giurisprudenziali riportati in L. Fiaux, *Un Nouveau Régime des Mœurs. Abolition de la Police des Mœurs. Le Régime de la Loi*, Paris, Alcan, 1908, pp. 491-497.

⁶¹ L. Fiaux, *Le délit pénal de contamination intersexuelle*, Paris, Alcan, 1907.

⁶² Ivi, p. 2.

⁶³ Ivi, p. 36.

⁶⁴ Ivi, p. 16.

maladie vénériennes»⁶⁵. Nel progetto presentato al Congresso della *Fédération pour l'abolition de la Police des mœurs* tenutosi nel maggio del 1901 vengono sollevate diverse obiezioni. Innanzitutto, emerge la difficoltà probatoria dell'origine del contagio dai partner che si presumono entrambi sessualmente liberi (cui si aggiungeva il pericolo di utilizzare il reato a scopo di ricatti e ritorsioni); in secondo luogo, si obietta che la sanzione penale avrebbe, di fatto, reintrodotta una polizia dei costumi perché la stessa avrebbe colpito solo le donne non sposate⁶⁶. A fronte di tali critiche, tuttavia, i relatori con motivazioni sia tecnico-giuridiche, sia di tipo morale continuano a perorare la necessità di introdurre il delitto di contagio, quale unico mezzo per tutelare le vittime del pericolo venereo in un paese civile.

A sostegno della tesi favorevole all'inserimento del delitto di contagio anche Lucien Le Foyer (1872-1952), avvocato presso la Corte d'Appello di Parigi, che interviene nel secondo congresso di Bruxelles del 1902 con una relazione sulle conseguenze giuridiche del contagio da sifilide, laddove afferma con fermezza che sia necessario considerare la trasmissione di sifilide un reato poiché se la nozione di malattia si può assimilare a quella di male in generale «la maladie cause un préjudice comme la blessure. Le virus, notamment, est un poison. L'empoisonnement appartient au Code pénal [...] la contamination s'asseoit sur le même banc que le meurtre»⁶⁷.

Di contrario avviso, invece, il giurista svizzero Maurice Veillard (1894-1978), il quale osserva come fosse alquanto raro il contagio intenzionale potendosi per lo più riscontrare dei frequenti casi occorsi per negligenza o incoscienza. Veillard, pur riconoscendo le gravi conseguenze non solo sulla salute del soggetto contaminato ma anche sulla sua prole e sulla «santé publique»⁶⁸, tuttavia manifestava, sulla base di quanto già accaduto in paesi dove il contagio venereo è già sanzionato penalmente, notevoli perplessità sull'utilità concreta dell'inserimento di un simile reato, concludendo che «l'influence directe d'une telle répression sur la lutte antivénérienne est quasi nulle»⁶⁹.

⁶⁵ Ivi, p. 4.

⁶⁶ Cfr. *Principales objections élevées au Congrès de Lyon contre le délit pénal de contamination syphilitique et «Réponses»*, in L. Fiaux, *Le délit pénal de contamination intersexuelle*, cit., pp. 251-256.

⁶⁷ L. Le Foyer, *Des conséquences juridiques de la contamination syphilitique*. Mémoire a la 2^e Conférence de Bruxelles (1^{er}-6 septembre 1902), Paris, Giard & Brière, 1902, p. 6.

⁶⁸ M. Veillard, *Le délit de contamination vénérienne*, in «Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht. Revue Pénale Suisse», 1924, p. 395.

⁶⁹ Ivi, p. 400.

Ma il maggiore critico del delitto di contagio venereo è certamente Auguste de Morsier, già distintosi per le sue opinioni più radicali e libertarie nella lotta per l'abolizione di quella che non aveva esitato a definire la «Prostituée d'Etat»⁷⁰. Secondo de Morsier non può essere punito penalmente il contagio non solo perché ciò contrasterebbe con la lotta abolizionista (che rifiuta ogni misura eccezionale dettata dalla morale) ma soprattutto per i *risques naturels inéluctables* di potersi ammalare che si celano dietro l'atto sessuale. Pertanto introdurre il delitto di contagio, vorrebbe dire ipotizzare l'esistenza di una sorta di 'delitto di malattia' (*maladie-délit*) oltre che l'impossibilità, per l'individuo contaminato di denunciarlo essendosi volontariamente esposto al rischio di contrarre un male venereo⁷¹.

Al progetto elaborato da tale Commissione ne seguono altri⁷² nel tentativo di superare le critiche sollevate. L'ultimo importante sforzo in tal senso è il progetto del senatore Guillaume Poulle (1861-1937) che distingue tra contagio intenzionale (sanzionabile con la detenzione da 2 a 5 anni oltre al pagamento di un'ammenda) e contagio avvenuto «sans intention, mais par imprudence, omission de se soigner, ou inobservation des règlements»⁷³ punito in modo più mite. Malgrado tale sforzo e l'aspro dibattito protrattosi, più che in ogni altro paese, per oltre venti anni, il delitto di contagio non viene inserito nel codice penale francese.

4. Il contesto italiano: dalla regolamentazione all'abolizione (e ritorno)

Quanto avviene in Francia non può che avere un impatto notevole anche in Italia⁷⁴ dove, del resto, la preoccupazione per la gestione della prostituzione e del relativo pericolo di contagio si sviluppano negli stessi anni. Inizialmente alla base della regolamentazione sanitaria italiana della prostituzione vi è proprio l'urgenza di fronteggia-

⁷⁰ A. de Morsier, *La lutte contre la prostitution réglementée en France*, in Fédération Abolitionniste Internationale (Branche Française), Rapport au Congrès de Londres, 12-15 juillet 1898, Alençon, Guy-Veuve, 1898, p. 29.

⁷¹ Cfr. A. de Morsier, *Contre le délit de contamination*, in «Le Relevement Social. Supplément Spécial» (1901), 1^{er} mai 1902, pp. 1-2.

⁷² I più rilevanti sono i seguenti: "Le Poittevin" (che formula tre distinte ipotesi di delitto di contagio "volontario, cosciente e incosciente"), "Le Foyer", "Fiaux" (riguardante solo il contagio di minori di 21 anni). Cfr. L.J. De Asù, *Il delitto di contagio venereo*, cit., pp. 51-53.

⁷³ Il testo del progetto è riportato da J.G. Pfeiffer, *Le délit de Contamination*, in «Études Criminologiques», 1927, 3, p. 5.

⁷⁴ Per un'analisi comparata si veda, invece, M. König, *Der Staat als Zubälter. Die Abschaffung der reglementierten Prostitution in Deutschland, Frankreich und Italien im 20. Jahrhundert*, Berlin-Boston, De Gruyter, 2016.

re il rischio di contagio da malattie veneree delle truppe impegnate nella seconda Guerra d'indipendenza italiana del 1859-1860. In tale occasione viene varata l'ambiziosa quanto pervasiva riforma sanitaria voluta da Cavour dopo i precedenti tentativi di regolamentare questa materia in maniera locale durante la Restaurazione come il *Regolamento di polizia sulli lupanari e meretrici* emesso a Bologna nel 1814⁷⁵, l'Ordinanza siciliana del 15 novembre 1823⁷⁶, le *Istruzioni sulla tolleranza delle pubbliche prostitute* varate nel Granducato di Toscana nel 1855⁷⁷ e il *Regolamento sulla prostituzione per la città di Torino* del 1857⁷⁸. La loro fonte d'ispirazione rimane, pur sempre, il regolamento napoleonico del 1802⁷⁹ che pone sotto la giurisdizione della polizia il servizio di vigilanza sul meretricio rientrante, insieme al controllo del vagabondaggio⁸⁰, come già avvenuto in Francia, nelle più ampie misure di contenimento delle classi pericolose all'interno delle quali figurano una moltitudine di criminali e reietti nonché la «donna traviata del mondo elegante [e la] prostituta delle ultime classi»⁸¹.

Il Regolamento Cavour del 1860⁸², rientrando a pieno titolo nel modello regolamentarista e chiaramente ispirato dalla coeva legislazione francese, introduce degli istituti per il ricovero dei sifilitici (c.d. sifilocomi) e le case di tolleranza: le prostitute, sottoposte, come in Francia, a una rigida vigilanza statale che ne annulla sostanzialmente le libertà (da quella personale a quella di circolazione)⁸³, vengono iscritte in appositi registri e costrette a visite periodiche per

⁷⁵ Cfr. G. Greco, *Canaglie, prostitute e poco di buono. Per una storia della criminalità contemporanea*, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2001, p. 198.

⁷⁶ Cfr. A. Cutrera, *Storia della prostituzione in Sicilia. Monografia storico-giuridica, con documenti inediti e piante tipografiche della città di Palermo*, Palermo, Sandron, 1903, p. 268. Più in generale sulla prostituzione in Sicilia nel XIX secolo si veda, G. Fiume, *Le patenti d'infamia. Morale sessuale e igiene sessuale nella Sicilia dell'Ottocento*, in «Memoria», 1986, pp. 73-81.

⁷⁷ Cfr. M. Turno, *Il malo esempio*, cit., pp. 78-79.

⁷⁸ Tale regolamento fece, com'è noto, da base al futuro regolamento Cavour. Cfr. A. Gallistru, *Venditrici di sesso nella Sardegna dell'Ottocento*, Cagliari, AM&D, 1997, p. 19.

⁷⁹ Cfr. C. Quénel, *Le mal de Naples: histoire de la syphilis*, Paris, Seghers, 1986, trad. it. *Il mal francese*, Milano, Il Saggiatore, 1993, pp. 240-247.

⁸⁰ Cfr. M. Sbriccoli, *Il diritto penale sociale, 1883-1912*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia, Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2007, tomo II, pp. 894-895.

⁸¹ G. Bolis, *La polizia e le classi pericolose della società*, cit., p. II.

⁸² V. *amplius*, J. Onnis, *Il regolamento Cavour (15 febbraio 1860): nascita della prostituzione di Stato*, in *Studi in memoria di Giuliana D'Amelio*, Milano, Giuffrè, 1978, vol. II, pp. 213-272 e L. Azara, *Lo Stato lenone. Il dibattito sulle case chiuse in Italia, 1860-1958*, Melzo, Cens, 1997.

⁸³ Cfr. G. Greco, *Lo scienziato e la prostituta. Due secoli di studi sulla prostituzione*, Bari, Dedalo, 1987, p. 57.

accertare, anche con la forza⁸⁴, la presenza di malattie veneree e, in caso di infezione, procedere al loro ricovero coatto nei sifilocomi.

I venti abolizionisti giungono però ben presto anche in Italia assumendo molteplici fogge⁸⁵, grazie all'influsso non solo del femminismo ma anche dell'estrema sinistra che accusa la sinistra al potere di aver rinnegato i propri principi, così come delle prime organizzazioni, tra cui la *Lega promotrice degli interessi femminili*, fondata nel 1881 a Milano da Anna Maria Mozzoni (1837-1920)⁸⁶. Solo dopo ampio dibattito, il Regolamento Crispi del 1888⁸⁷, abolisce l'iscrizione obbligatoria delle prostitute e il ricovero coatto nei sifilocomi a favore di quello in apposite sezioni degli ospedali civili, provvedendo contestualmente ad inserire una serie di reati contro il buon costume⁸⁸. Tale tentativo abolizionista dura però poco visto che il Regolamento Nicotera del 1891⁸⁹ introduce una nuova forma di regolamentazione della prostituzione secondo un approccio sostanzialmente neo-regolamentarista, cui si aggiunge, qualche anno più tardi, l'emanazione del regolamento sanitario (R.D. del 27 luglio 1905 n. 487). Quest'ultimo, oltre a sancire la separazione tra potere di sorveglianza della polizia di sicurezza e l'attività di profilassi riservata all'autorità sanitaria, prevede l'obbligo della denuncia alle autorità competenti delle malattie veneree eventualmente riscontrate nelle *ospiti delle case*⁹⁰. Non è certo un caso allora se in questi anni nascono i primi studi lombrosiani sulla devianza al femminile⁹¹ che equiparano la prostituzione a una forma di delinquenza innata⁹².

⁸⁴ Cfr. A. Bertani, *La prostituzione patentata e il regolamento sanitario. Lettera ad Agostino De Pretis*, Milano, Quadrio, 1881, p. 58.

⁸⁵ Sulle varie correnti dell'abolizionismo italiano v. M. Gibson, *Prostitution and the State in Italy, 1860-1915*, London, Rutgers, 1986, trad. it. *Stato e prostituzione in Italia*, Milano, Il Saggiatore, 1995, pp. 51-61.

⁸⁶ Sulla figura e l'opera della Mozzoni si rinvia a R. Macrelli, *L'indegna schiavitù. Anna Maria Mozzoni e la lotta contro la prostituzione di Stato*, Roma, Editori Riuniti, 1980 e S. Murari, *L'idea più avanzata del secolo. Anna Maria Mozzoni e il femminismo italiano*, Roma, Aracne, 2008.

⁸⁷ Approvato con R.D. il 29 marzo 1888 viene emanato in tre tempi (tra marzo e luglio 1888): *Regolamento sulla Prostituzione, Regolamento sulla profilassi e sulla cura delle malattie sifilitiche, Regolamento per i dispensari celtici*.

⁸⁸ Cfr. E. Florian, *La prostituzione e la legge penale*, in «La Scuola Positiva», IX, 1899, 193-203.

⁸⁹ R.D. n. 605 del 27 ottobre 1891, *Regolamento sul meretricio nell'interesse dell'ordine pubblico, della salute pubblica e del buon costume*.

⁹⁰ Cfr. I. Mereu, voce *Prostituzione (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVI, Milano, Giuffrè, 1988, p. 447.

⁹¹ Sulla rilevanza delle emozioni di genere nel diritto penale tra Otto e Novecento v. E. Musumeci, *Emozioni, crimine, giustizia. Un'indagine storico-giuridica tra Otto e Novecento*, Milano, Franco Angeli, 2015, pp. 144-203.

⁹² C. Lombroso, *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale* (in collaborazione con G. Ferrero), Torino, Roux & C., 1893. Su tale ambito della riflessione lombrosiana cfr. M. Gibson, *Il genere: la donna (delinquente e non)*, in *Cesare Lombroso cento anni dopo*, a cura di

In seguito allo scoppio della Prima guerra mondiale la questione diviene di nuovo urgente e le autorità militari sono costrette a prendere improcrastinabili provvedimenti per arginare le malattie veneree con la conseguente militarizzazione della società civile. A difesa del contagio da sifilide⁹³, dapprima con decreto luogotenenziale n. 1311 del 22 agosto 1915, viene esteso all'ambito militare il regolamento prostitutivo contenente disposizioni eccezionali sulla salute pubblica e che, nello specifico, prevede l'attribuzione ai prefetti della facoltà di procedere all'accertamento e alla cura delle malattie celtiche⁹⁴. Successivamente si istituiscono nelle caserme e negli accampamenti persino dei *postriboli militari*⁹⁵ e dei «gabinetti per la disinfezione *post-coitum*»⁹⁶, non solo per mantenere sano l'esercito ma soprattutto allo scopo di scongiurare pericolose eredità per le future generazioni.

La sostanziale permanenza in Italia, sia pur con una breve parentesi, dell'approccio regolamentarista, non può che accentuarsi con l'avvento del Fascismo che impone un regime di tolleranza della prostituzione che rasenta la ghetizzazione. La svolta autoritaria dal punto di vista legislativo avviene con due decreti del 1923⁹⁷ e soprattutto con l'approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 che sanciscono, fino alla svolta abolizionista del 1958⁹⁸, la legittimità della prostituzione esclusivamente in locali autorizzati – le c.d. case chiuse, «una sorta di carcere soft»⁹⁹ – e la sottoposizione a un rigido regime nei confronti di prostitute e tenutarie frutto di una doppia morale¹⁰⁰.

S. Montaldo, P. Tappero, Torino, Utet, 2009, pp. 155-164, nonché, A. Simone, «*La prostituta nata*». Lombroso, la sociologia giuridico-penale e la produzione della devianza femminile, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2, 2017, pp. 383-398.

⁹³ Cfr. G. Gattei, *La sifilide: medici e poliziotti intorno alla «Venere politica»*, in *Storia d'Italia. Annali, 7, Malattia e medicina*, a cura di F. Della Peruta, Torino, Einaudi, pp. 789-793.

⁹⁴ Cfr. *La Legislazione Italiana durante la guerra nazionale, Il trimestre (dal 20 agosto al 20 novembre 1915)*, a cura di Credito Italiano, Varese, Tip. Maj e Malnati, 1915, p. 108. La disciplina prevista in tale decreto, peraltro, è stata prorogata con ulteriore decreto luogotenenziale n. 2445 del 12 ottobre 1919.

⁹⁵ V., più dettagliatamente, E. Franzina, *Casini di guerra. Il tempo libero dalla trincea e i postriboli militari nel primo conflitto mondiale*, Udine, Gaspari, 1999.

⁹⁶ Tale istituzione perdura ben oltre la fine della guerra negli ambienti militari, come spiega L. De Berardinis, *La profilassi anticeltica nell'Esercito nell'anno 1923*, in «Giornale di medicina militare», 1924, XII, p. 286.

⁹⁷ R.D. 25 marzo 1923, n. 846 e R.D.L. 25 marzo 1923, n. 1207.

⁹⁸ Com'è noto l'abolizione delle case chiuse avverrà con l'approvazione della L. 20 febbraio 1958, n. 75 (c.d. Legge Merlin). Sull'iter che porta all'approvazione di tale legge si veda, da ultimo, L. Azara, *L'uso "politico" del corpo femminile. La legge Merlin tra nostalgia, moralismo ed emancipazione*, Roma, Carocci, 2017.

⁹⁹ D. Ceirani, P. Rocchetti, *L'amore pregiudicato. Donne e omosessuali sotto il fascismo*, Latina, Il Levante, 2015 (edizione digitale).

¹⁰⁰ Cfr. L. Benadusi, *Il nemico dell'uomo nuovo. L'omosessualità nell'esperimento totalitario fascista*, Milano, Feltrinelli, 2005, p. 409, n. 72.

Ciò d'altronde rientra in un progetto politico ben più ampio del regime che, grazie al diritto, riesce a penetrare nella sfera privata degli italiani con l'imposizione di un determinato ventaglio di valori¹⁰¹, influenzando il comportamento dei singoli nella loro quotidianità. In tal senso, ad esempio, l'introduzione nel 1926 dell'imposta sul celibato¹⁰² nei confronti degli uomini non sposati, la pervasiva politica tesa all'aumento demografico e il culto della donna come madre e moglie¹⁰³. L'afflato emancipativo delle donne iniziato durante la Grande Guerra – grazie anche alla necessità di impiegarle in lavori solitamente maschili – si sarebbe ben presto infranto di fronte alle proposte di «bonifica umana razionale»¹⁰⁴ di Nicola Pende (1880-1970)¹⁰⁵, il quale invoca una forma di *ortogenesi* del singolo che comporta la sottoposizione della libertà individuale a quella “collettiva” e dell’“eugenica demografica” propugnata da Corrado Gini (1884-1965)¹⁰⁶ in cui la donna torna a rivestire il ruolo di madre pronta a procreare per “rigenerare” l'*italica stirpe*. Il problema demografico diviene così problema morale e «problema di potenza».

5. La trasfigurazione del delitto di contagio in Italia

Nel nuovo cammino codificatorio intrapreso in Italia con l'avvento del Fascismo che avrebbe portato all'introduzione di una nuova fattispecie di reato, il dibattito sul delitto di contagio (non solo per via intersessuale)¹⁰⁷ assume un'importanza senza precedenti. Il legislatore fascista, anzi, riesce laddove quello d'Oltralpe aveva fallito inserendo la fattispecie autonoma di delitto di contagio ma colloca-

¹⁰¹ Sui valori fascisti e la loro trasposizione nel Codice Rocco del 1930 cfr. E. Musumeci, *The Positivist School of Criminology and The Italian Fascist Criminal Law. A Squandered Legacy?* in *Fascism and Criminal Law. History, Theory, Continuity*, a cura di S. Skinner, Oxford-Portland, Hart, 2015, pp. 35-58.

¹⁰² Istituita con R.D.L. 19 dicembre 1926, n. 2132 (decreto di applicazione del 13 febbraio 1927, n. 124). V. *amplius* F.A. Repaci, *L'imposta sul celibato nella legislazione italiana*, «La Riforma Sociale», XXXIV, 9-10, 1927, pp. 412-433.

¹⁰³ Sul ruolo della donna come madre durante il Fascismo si veda invece V. De Grazia, *How Fascism ruled Women: Italy, 1922-1945*, Berkley-Los Angeles, University of California Press, 1992, trad. it. *Le donne nel regime fascista*, Venezia, Marsilio, 1997, pp. 69-111. *Contra* v. almeno, A. Tarquini, *Storia della cultura fascista*, Bologna, Il Mulino, 2016², pp. 158-162.

¹⁰⁴ N. Pende, *Bonifica umana razionale e biologia politica*, Bologna, Cappelli, 1933.

¹⁰⁵ Cfr. E. Betta, voce *Pende, Nicola*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 2015, 82, pp. 207-211.

¹⁰⁶ Cfr. G.M. Giorgi, voce *Gini, Corrado*, in *Il Contributo italiano alla storia del pensiero*, Ottava Appendice, *Economia*, Roma, Treccani, 2012, pp. 620-626.

¹⁰⁷ V. *amplius*, L. Marengi, *La responsabilità dei brefotrofi nei casi di sifilide da allattamento*, Milano, Società Editrice Libreria, 1900 e F. Vannozzi, *Storia della sifilide da allattamento*, in «Le infezioni in medicina», 1, 1994, pp. 48-52.

dola in un quadro di valori del tutto diverso. Se in Francia lo scopo, specie dei primi progetti, è quello di tutelare soprattutto il bene individuale della salute, in un contesto di uguaglianza tra sessi, cercando di inserire tale reato tra quelli contro la persona, in Italia, invece, come vedremo, il bene tutelato afferisce all'intera collettività e non al singolo. Ciò, del resto, è ben intuibile se si guarda alla trasformazione del delitto di contagio nell'ambito del sistema giuspenalistico italiano. In mancanza di una norma *ad hoc* a livello giurisprudenziale per tutto l'Ottocento e i primi decenni del Novecento, l'unico modo per punire il contagio venereo è quello di ricondurlo, per via giurisprudenziale, o nell'alveo del reato di stupro aggravato o in quello di lesioni personali, allo stesso modo dell'esperienza francese. Nelle codificazioni penali preunitarie prima e successivamente nel Codice Zanardelli del 1889, questo delitto viene inteso come reato contro il buon costume e l'ordine delle famiglie (reato di stupro o atti violenti di libidine) o delitto contro la persona (reato di lesioni aggravate dall'aver prodotto una malattia certamente o probabilmente insanabile). Pur tuttavia, il codice Zanardelli, a dispetto delle lunghe discussioni sull'art. 351 c.p.¹⁰⁸ riguardante proprio l'ipotesi di lesioni aggravate dall'aver prodotto un "danno nel corpo e nella salute", non risolve i dubbi già sollevati dalla dottrina più avveduta durante il complesso *iter* codificatorio post-unitario¹⁰⁹.

Dai lavori preparatori al nuovo codice emerge, invece, la volontà di superare le criticità presentatesi nella vigenza del vecchio codice e, al di là delle riformulazioni del reato di lesioni, ciò che più rileva è l'inserimento, per la prima volta nella storia codificatoria italiana, del delitto di contagio come fattispecie a sé stante. L'art. 586 collocato inizialmente all'interno del Capo I *Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale* del Titolo XI *Dei delitti contro la persona* indica come delitto il contagio di sifilide, di malattie veneree o di altra malattia contagiosa che prevedono l'obbligo di denuncia alla pubblica Autorità da parte dei medici ex art. 123 del Testo Unico delle leggi sanitarie (R.d. 1 agosto 1907, n. 636). Tale scelta, sollecitata da alcuni esponenti della dottrina a partire dagli anni Dieci e Venti del Novecento¹¹⁰, viene giustificata dal Guardasigilli non solo con

¹⁰⁸ Cfr. G. Armentano, *Assurdi e incoerenze dell'articolo 351 del Codice Penale*, Lagonegro, Tip. del Sirino, 1891.

¹⁰⁹ Sull'elaborazione giurisprudenziale del delitto di contagio venereo in Italia dai codici preunitari al codice Zanardelli si rinvia a E. Musumeci, "Il funesto delitto": il contagio e l'imbarazzo dei giuristi, in «Historia et Ius», 2017, 12 (*on line*).

¹¹⁰ Soprattutto spiccano gli interventi di N. Toscano, *L'incriminabilità del contagio intersessuale*, in «Rivista di Diritto e Procedura Penale», VIII, 1917, parte I, pp. 193-210 e S. Cicala, *Malattie celtiche e reati venerei*, in «La Scuola Positiva», 1927, pp. 225-238.

la necessità di allinearsi ad altri ordinamenti, ma soprattutto con il richiamo all'attiva politica demografica del regime «intesa ad assicurare e a sviluppare la potenza della razza»¹¹¹. In tale raggio d'azione sarebbero rientrati, del resto, anche i provvedimenti ispirati alla profilassi sanitaria e sociale in ambito amministrativo «contro la impo- nenza del male»¹¹², rimasti monchi senza il ricorso al diritto penale. Siffatte premesse teorico-politiche spiegano l'idea iniziale di punire non solo il contagio da malattie veneree ma anche quello derivante da un ben più ampio e variegato spettro di malattie infettive. Non è difatti ancora presente in questa prima fase del percorso *biopolitico* del regime un esclusivo interesse per l'ambito della sessualità e della procreazione, come sarebbe avvenuto di lì a poco. Al contrario, l'interesse generale da tutelare è ancora evitare il diffondersi di malattie contagiose tra la popolazione in linea, del resto, con i provvedimenti di tipo preventivo, repressivo e curativo già presenti nella riforma sanitaria iniziata in epoca postunitaria a tutela delle malattie infettive¹¹³. Il bene giuridico tutelato sembra essere più la salute, non solo a livello collettivo ma anche individuale, vista l'originaria collocazione di tale delitto tra i reati contro la persona.

Questa fase comunque non dura molto poiché con l'approvazione del Codice Rocco nel 1930 si realizza la progressiva ma inesorabile “fascistizzazione” del delitto di contagio venereo non più collocato nell'ambito dei *delitti contro la vita e l'incolumità individuale*, ma inserito nel libro II, titolo X (del tutto inedito rispetto alle precedenti codificazioni) denominato *Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe*¹¹⁴, intendendo quest'ultima come «*la discendenza della società umana*»¹¹⁵ senza alcun riferimento agli aspetti etnici¹¹⁶.

¹¹¹ Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale. Relazione sui Libri II e III del Progetto*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1929, p. 390.

¹¹² Ivi, p. 391.

¹¹³ Cfr. C. Marzollo, voce *Epidemie*, in *Il Digesto Italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza diretta da Luigi Lucchini*, Torino, Utet, 1926 (ristampa stereotipa), vol. X, pp. 484-492 e G.B. Cereseto, *La legislazione sanitaria in Italia*, vv. 1-3, Torino, Utet, 1901-1910.

¹¹⁴ Com'è noto tale titolo sarà poi abrogato dall'art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194 – *Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza*. Su tale categoria di delitti si veda, almeno E. Altavilla, *Delitti contro la persona. Delitti contro la integrità e la sanità della stirpe, Titoli XII e X del Libro II del codice penale*, in *Trattato di diritto penale*, a cura di E. Altavilla et al., Milano, Vallardi, 1934⁴.

¹¹⁵ E. Contieri, voce *Integrità e sanità della stirpe (delitti contro la)*, in *Nuovo Digesto Italiano*, Torino, Utet, 1938, vol. XVI, p. 1191.

¹¹⁶ Cfr. G. Benvenuto, *I delitti contro la integrità e la sanità della stirpe. Commento del titolo X del libro II del Codice Penale*, Napoli, La Toga, 1934, p. 7 ed E. De Cristofaro, *Dalla difesa della stirpe alla difesa della razza. La via italiana alla biopolitica*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2, 2015, pp. 329-344.

In ogni caso, la vera “svolta razzista” del regime avviene nel 1938, con la pubblicazione del *Manifesto degli scienziati razzisti* (laddove il termine *stirpe* viene definitivamente sostituito da quello di *razza*) e l’approvazione delle leggi razziali¹¹⁷. Allo stesso modo, il Codice Rocco con l’inserimento dell’art. 554 c.p. punisce anche il delitto di contagio da sifilide e di blenorragia, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni nei confronti di «chiunque, essendo affetto da sifilide e occultando tale suo stato» avesse compiuto «su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di contagio» se il contagio fosse avvenuto. Identica pena era prevista per chi avesse posto in essere i medesimi atti «essendo affetto da blenorragia e occultando tale suo stato», anche in questo caso di effettiva trasmissione della malattia ma soltanto per tale ultima ipotesi (blenorragia) se da esso fosse derivata una lesione personale gravissima¹¹⁸.

Dal testo definitivo della disposizione emergono anche evidenti elementi di novità rispetto ai progetti codificatori. Innanzitutto, la fattispecie prevista all’art. 554 c.p. si presenta molto articolata e di non facile applicazione trattandosi, in maniera piuttosto inusuale, di un reato con dolo di pericolo ed evento di danno. Tale costruzione comporta però il problema di dover vagliare atteggiamenti meramente intimi e psicologici: il carattere eventuale del dolo nel delitto di contagio, consistente nel raffigurarsi il pericolo¹¹⁹ (ma non la volontarietà) di poter contagiare che, nella pratica, poco e difficilmente si poteva distinguere dal delitto di lesioni colpose caratterizzate da *colpa cosciente* (del pericolo di contagiare)¹²⁰. Rimangono allora insoluti molti dubbi emersi in sede applicativa durante la vigenza del vecchio codice quando il contagio veniva punito tramite il reato di lesioni personali¹²¹.

All’interno di questa complessa costruzione giuridica che caratterizza il delitto di contagio nel codice Rocco emerge altresì un elemento che sembra, almeno da un’analisi superficiale, contrastare con

¹¹⁷ V. *Il diritto di fronte all’infamia nel diritto. A 70 anni dalle leggi razziali*, a cura di L. Garlati, T. Vettor, Milano, Giuffrè, 2009. Sul diritto razzista e la scienza giuridica italiana si vedano, invece, G. Speciale, *Giudici e razza nell’Italia fascista*, Torino, Giappichelli, 2007 e S. Falconieri, *La legge della razza. Strategie e luoghi del discorso giuridico fascista*, Bologna, Il Mulino, 2011.

¹¹⁸ Era inoltre previsto da tale disposizione un esplicito rinvio ai reati di lesioni personali gravi e gravissime e di omicidio preterintenzionale da applicare in caso di contagio doloso.

¹¹⁹ Cfr. V.M. Palmieri, *Contagio (delitti di)*, in *Dizionario di Criminologia*, a cura di E. Florian, A. Niceforo, N. Pende, Milano, Vallardi, 1943, vol. I, pp. 179-180.

¹²⁰ V. *amplius*, A. Santoro, *L’elemento psicologico nel delitto di contagio venereo*, in «Annali di Diritto e Procedura Penale», 1934, pp. 1381-1391.

¹²¹ Cfr. Cassazione 7 marzo 1934 – *D’Accardi* e Cassazione 25 aprile 1934 – *Procope* riguardanti entrambi due episodi di avvenuto contagio di blenorragia e rinvenibili in «Annali di Diritto e Procedura Penale», 1934, pp. 1381-1392.

l'impianto generale del diritto penale fascista¹²² e con la finalità stessa della norma. Si tratta di una delle condizioni di punibilità che ostacola la repressione penale del contagio: la querela della parte offesa. È evidente come tale scelta si ponga in contraddizione con il carattere *collettivo* del bene tutelato (l'interesse demografico dello Stato). Tra l'altro, lo stesso Alfredo Rocco avverte il bisogno di giustificare questa scelta, vista «la coesistenza di un interesse individuale, meritevole di particolare riguardo, con quello collettivo»¹²³. Quest'aspetto, unito alla difficoltà di prova e alla particolarità dell'elemento psicologico richiesto, porta a una casistica molto limitata rispetto al numero dei contagi in quanto, il contagiato spesso vive in silenzio e con senso di colpa la propria condizione desiderando «non aggravare con lo *strepitus fori* il nocumento subito dalla malattia»¹²⁴. Il delitto di contagio rimane dunque più un *reato-simbolo* della tutela della stirpe da parte del regime come *monito agli incoscienti* allo stesso modo di quanto avvenuto per i reati sessuali: evitare scandali che avrebbero potuto compromettere i legami familiari lasciando penetrare il dolore e il disonore «nel sacratio della famiglia»¹²⁵.

Altro elemento significativo della politica criminale del regime è l'eliminazione del riferimento al contagio da tubercolosi sostituito con quello da blenorragia, pur essendo quest'ultima malattia certamente meno grave negli effetti e meno letale. Ciò è la spia di un disegno ormai mutato rispetto ai primi progetti di codice in cui sono ben distinguibili tre distinte fasi: la prima laddove il delitto di contagio è inserito tra quelli contro la persona e riguarda tutte le malattie infettive per cui è previsto l'obbligo di denuncia in base alla legislazione sanitaria vigente; una seconda fase in cui questo delitto, pur rimanendo collocato tra quelli contro la persona, afferisce alle sole ipotesi di contagio da sifilide e tubercolosi; infine, l'approdo definitivo in cui il contagio, limitato alla sifilide e alla blenorragia, esce definitivamente dall'alveo della sfera personale per rientrare nel novello ambito dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe. La scelta operata alla fine dal legislatore è strettamente legata alla decisiva sterzata verso la *pubblicizzazione* del bene giuridico protetto

¹²² Sul rapporto tra fascismo e diritto penale v. almeno M. Sbriccoli, *Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1999, 28, tomo II, pp. 817-850, L. Lacchè (a cura di), *Il diritto del duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, Roma, Donzelli, 2015 e P. Garfinckel, *Criminal Law in Liberal and Fascist Italy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2017.

¹²³ Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, *Lavori preparatori*, cit., p. 393.

¹²⁴ F. Chiarotti, voce *Contagio di malattie veneree*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. IX, Milano, Giuffrè, 1961, p. 612.

¹²⁵ A. Sandulli, *Il delitto di contagio*, cit., p. 39.

rispetto a quanto previsto in precedenza, essendo il delitto di contagio collocato insieme ad una serie di reati riguardanti l'aborto (sotto la vigenza del codice Zanardelli non presenti o al più rientranti tra i delitti contro la persona). In tale contesto, come chiarisce lo stesso Guardasigilli, proprio la sifilide (e, seppur in minor misura, anche la blenorragia) è «uno dei massimi fattori di degenerazione della razza»¹²⁶ tanto che ogni offesa all'interesse della sanità della stirpe può essere considerata un *vulnus* ad uno degli elementi vitali della nazione e dello Stato stesso.

6. *Così lontani, così vicini*

La questione, lungi dall'essere confinata al solo ambito medico-profilattico, diviene sempre più problema giuridico, la cui risoluzione dipende direttamente dalla gestione della prostituzione. Il *cliché* della maliarda dal fascino irresistibile ma mortifero si consolida coagulandosi nella figura della prostituta, rea di adescare inconsapevoli uomini e portare il veleno venereo nel focolare domestico, come ben emerge dal personaggio letterario di Nanà, la prostituta protagonista dell'omonimo romanzo di Émile Zola. Dopo la lunga tradizione del proibizionismo o mero disinteresse nei confronti della prostituzione con l'Ottocento qualcosa muta: la sostanziale coincidenza tra *crimen* e *peccatum* imperante fino all'epoca illuministica inizia a vacillare e si comincia a considerare la prostituzione non tanto come un peccato ma un fenomeno che, per quanto riprovevole, è comunque inevitabile o addirittura *utile* per la società. A fronte dell'irrequieta sessualità maschile, la prostituzione può fungere da 'valvola di sfogo' verso cui incanalare tale esuberanza senza che essa potesse rischiosamente rivolgersi nei confronti delle *donne oneste*. L'amore venale diventa, dunque, un *male necessario* che paradossalmente tutela e addirittura rafforza il vincolo matrimoniale, evitando l'instaurarsi di rovinose relazioni sentimentali extraconiugali. Questo 'sistema' comporta per l'appunto l'accettazione tacita di una sorta di doppio registro: i tradimenti da parte dei (soli) uomini sposati sono ammessi come necessità *fisiologica*, a condizione che non mettano a repentaglio la 'tranquillità' familiare.

In tal senso, Francia e Italia sono i due paesi in cui più che mai prostituzione e contagio venereo risultano 'così lontani, così vicini': contigui per tradizione giuridica ma distanti per mentalità e valo-

¹²⁶ Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli (Rocco) presentata nell'udienza del 19 ottobre 1930-VIII, cit., p. 4493, § 177.

ri di fondo che emergono non tanto nella disciplina amministrativa quanto nell'ambito penalistico. Se le scelte effettuate in materia di prostituzione sono caratterizzate in entrambi i paesi da una continua oscillazione tra regolamentazione e tolleranza, invece, sul delitto di contagio venereo il distacco si avverte maggiormente. Nello specifico, in Francia le aspre polemiche degli abolizionisti contribuiscono ad evitare che un simile reato possa essere inserito nel codice penale; al contrario, in Italia, il delitto di contagio da malattie veneree inserito nel codice Rocco del 1930 assume una parabola del tutto diversa, legata alla storia giuridica e culturale del Bel Paese. Ripercorrendo la vicenda dimenticata di questo insolito reato è possibile intravedere in controluce alcuni fondamentali tratti di continuità e discontinuità nella storia del penale italiano tra Otto e Novecento. Dapprima ignorato dal Codice Zanardelli, esso esiste a livello giurisprudenziale come reato afferente la sola sfera del singolo (sotto la veste di delitto di lesioni); con l'avvento del regime fascista si 'collettivizza' divenendo reato che colpisce l'intera nazione e la sua 'stirpe'. In una sorta d'immaginaria 'staffetta', quando Oltralpe il dibattito sul delitto di contagio inizia a spegnersi in Italia si rinfocola e inizia a mutare pelle, a causa dei nuovi valori portati avanti dal Fascismo.

Non si può non notare, allora, come il delitto di contagio venereo e il correlato e annoso problema della gestione della prostituzione, siano la dimostrazione della mancanza di neutralità del diritto rispetto ad un sistema valoriale presente nel contesto di riferimento. In questa storia che si è intesa qui brevemente tracciare, uno dei *caratteri permanenti*, al di là della diversità di contesti e dei rispettivi sistemi codicistici, è proprio l'*intentio* di controllare, in maniera più o meno pervasiva, aspetti intimi e apparentemente estranei all'aligido mondo giuridico: vita e morte, salute e malattia, fecondità e sterilità. Ma soprattutto essa ci permette di capire come l'elemento della corporeità e della sessualità che l'età della codificazione ha cercato in tutti i modi di estromettere riemerge sempre prepotentemente, gettando un fascio di luce su un'incontestabile realtà ovvero che il diritto prima che in leggi o trattati sia «scritto sulla pelle degli uomini»¹²⁷.

¹²⁷ P. Grossi, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 8.